

ALBERTO BURDESE

PRESENTAZIONE DEGLI ULTIMI SCRITTI GIURIDICI DI BERNARDO ALBANESE

1. - Quando Matteo Marrone mi chiese, a nome degli allievi della prestigiosa Scuola romanistica palermitana, di presentare il volume, già allora in fase di preparazione, che raccoglie gli ultimi scritti giuridici minori del loro Maestro, riallacciandosi a sua volta, tramite il di questi diretto Maestro Lauro Chiazzese, al sommo Salvatore Riccobono, da un lato non mi sentii di rifiutare il grande immeritato onore dell'incarico offertomi, anche per il profondo legame di sincero affetto che sin dai primi passi della mia vita accademica mi ha unito, quale fraterno amico e collega minore, pur nella diversità delle Scuole di rispettiva appartenenza e nella limitata occasione di reciproci incontri personali, a Bernardo Albanese, venutoci a mancare da circa due anni, straordinaria ed affascinante figura di studioso e di uomo; d'altro lato avvertii, e feci subito presente, l'ardua difficoltà per me del compito, anche per la mia molta relativa dimestichezza con gli argomenti di diritto romano arcaico, sacro e profano, ai quali soprattutto Egli si era venuto appassionatamente dedicando nei quindici anni dal 1991 al 2004, dall'anno della sua cessazione dall'insegnamento di ruolo a quello della sua dipartita terrena, periodo al quale risalgono gli studi dell'odierna raccolta.

Lo avevo conosciuto nel 1948 e ancora me lo rivedo, giovane slanciato e biondo, dal tratto signorile e riservato, dialogare con me di mille cose in un radioso pomeriggio primaverile nel teatro greco di Taormina, ove ci perveniva il profumo intenso dei mandorli in fiore: eravamo convenuti a Catania, per quanto mi riguarda convocato da inaspettato e perentorio ma oltremodo gradito e lusinghiero invito di Antonio Guarino, a far parte, assieme a Luigi Amirante, Franco Bonifacio, Cristoforo Cosentini e Franca La Rosa, della costituenda prima segreteria di redazione della Rivista Iura: l'entusiasmo era grande e la vita ci sorrideva, pieni come eravamo di progetti e di speranze. Per la verità sin da allora Albanese mi era apparso, pur nel suo fare finemente delicato e scevro da ogni ostentazione, già compiutamente maturo e sicuro delle sue innate capacità e della sua ferma scelta di impegno scientifico. E nuovamente me lo ricordo in un nostro incontro del 1950 all'Istituto di diritto romano della Sapienza, presso il quale io usufruivo di una borsa annuale di studio, quando, nella imminenza del concorso a cattedra che Egli avrebbe di lì a poco brillantemente vinto, con tono convinto accompagnato da benevolo sorriso, pronosticò la mia riuscita, quale poi avvenne, nel successivo concorso. Ancora rammento le brevi giornate trascorse assieme a Padova, ove Egli aveva frequentato gli ultimi due anni di Università talché spesso me ne parlava come di un suo ottimo allievo di diritto civile Alberto Trabucchi, ed io dopo tanti anni ero riuscito a persuaderlo, superando la sua consueta ritrosia ad allontanarsi da Palermo per partecipare a consessi accademici, a tenere un seminario al dottorato di ricerca da me coordinato: in particolare mi è rimasto impresso nella memoria l'inusitato slancio di Albanese nell'abbracciare con trattenuta commozione, al momento del reciproco commiato, Pasquale Voci, di recente scomparso, altra eminente figura di illustre studioso schivo e riservato, nella cui opera scientifica Egli ravvisava, in sede di recensione ad un suo volume sul Diritto ereditario romano, e considerava vicine alle proprie inclinazioni, qualità di rigore cartesiano e di chiarezza espositiva faticosamente ricercata rinunciando ad un più immediato stile di scorci fascinosi o ispirato a personali impulsi. Ci ritrovammo a Palermo, in occasione di un congresso romanistico, in una pausa del quale Egli volle invitarmi da solo a pranzo in un appartato ristorante a lui familiare sicché potei godere, sia pur solo per poche ore sottratte al suo metodico impegno di studio, della sua come sempre pacata, ricca e accattivante conversazione. L'ultima volta in cui lo sentii per telefono fu quando, non appena rientrato a casa dopo aver presieduto a Roma una commissione di concorso a cattedra cui partecipavano anche miei allievi, ebbe la cortesia di comunicarmene l'esito, non nascondendo peraltro, beninteso senza fare alcun accenno personale dato il suo scrupoloso riserbo, una qualche distaccata amarezza per un certo modo non imparziale di effettuare la valutazione dei concorrenti. Pochi furono dunque nel complesso le occasioni che ebbi di contatti personali, telefonici ed epistolari con Bernardo

Albanese, ma cionondimeno non ho mai mancato di costantemente guardare a lui con animo grato come ad un inimitabile esempio di studio e di vita, da cui molto imparare.

2. - Meglio certo di quanto io saprei fare, della personalità umana e delle convinzioni vitali di Albanese già è stato detto da Francesco Paolo Casavola in sede di conferimento a lui del titolo di professore emerito nel 1997, come pure della sua statura scientifica e della sua figura umana da Matteo Marrone nel commemorare il Maestro scomparso. Ed altro commosso ricordo di lui, indirizzato a lumeggiare ogni tratto della sua personalità scientifica e del suo costume di vita, ponendo particolarmente l'accento sulla sua non comune spiritualità, è quello, di prossima pubblicazione, del suo ultimo e devoto allievo Giuseppe Falcone, che me ne ha cortesemente anticipato la conoscenza. Come altrettanto ha fatto a sua volta Giuseppina Aricò Anselmo nel suo penetrante ricordo, anch'esso di futura pubblicazione, del Maestro, di cui ha posto in risalto l'incomparabile esempio di vita e di studio, espressione di un ininterrotto snodarsi di percorso interiore.

Per parte mia, quanto all'attività scientifica di Bernardo Albanese mi limito qui anzitutto a far menzione delle sette sue più corpose e fondamentali monografie, apparse nel ventennio tra il 1949 ed il 1971. Vi ha fatto seguito, nel decennio tra il 1978 ed il 1987, una serie di cinque opere trattatistiche, recensendo la terza delle quali, nel 1982, rilevavo la loro rispondenza ad un unitario disegno di esposizione, ad ampio respiro, di tutto il diritto privato romano, storicamente considerato per complesso di problemi o istituti, nel suo progressivo divenire dalle più remote origini sino all'età giustiniana, e aggiungevo che la linearità dell'impostazione, l'approfondimento dei singoli temi, la straordinaria ricchezza di documentazione testuale, la vastità di cultura, la chiarezza espositiva costituivano altrettante qualità anche di questa fatica dell'autore, la cui produzione a carattere monografico, già allora di mole imponente e di alto livello scientifico, stava trovando degno coronamento in un'opera complessiva (purtroppo successivamente interrotta) da ammirare, oltretutto, per la rapidità della realizzazione che se ne andava svolgendo, indice di eccezionale impegno.

Impegno che nel frattempo si era venuto manifestando, e sarebbe continuato a tradursi, in tutta una molteplicità di scritti di minori dimensioni, ma di ancor maggiore approfondimento, dei quali fu pubblicata a cura degli allievi nel 1991 una raccolta di circa duemila pagine, in due volumi, contenente 57 articoli, 17 recensioni e 5 ricordi di romanisti scomparsi. Nel recensirla osservavo che rigore di pensiero e chiarezza di linguaggio si accomunano in Albanese ad una singolare capacità di dipanare il suo ragionamento in forma piana e scorrevole, partendo dalla impostazione dei problemi sulla base dei dati testuali e delle soluzioni a quelli fornite in dottrina, sì da condurre via via il lettore quasi per mano a ripercorrerne le tappe inducendolo a condividerne i risultati, anche quando questi siano da lui prudentemente proposti, per obiettive difficoltà, come meramente indiziari. Ancora, sottolineavo la sua scrupolosità di studioso, come nel sottoporre le fonti a sottilissima esegesi, così nel valutare le argomentazioni altrui, malgrado ne dissentisse e le criticasse, con costante atteggiamento di rispetto per l'interlocutore. Concludevo col porre in risalto l'imponente quadro di un lavoro scientifico condotto con inesauribile costanza, dal quale scaturivano risultati di grande originalità e di estrema finezza, presentati in forma talmente chiara e sciolta da non lasciare trasparire l'inevitabile, paziente e fors'anche sofferta fatica che esso doveva essere costata, e col riscontrare in ciò la testimonianza di una vita intera dedicata allo studio, in specie del diritto romano, per vocazione quasi sacerdotale. E debbo confessare di essermi sentito molto lusingato nel ricevere in proposito una lettera di Albanese nella quale mi diceva di aver superato il senso di quasi fastidioso disagio che di solito istintivamente provava nel leggere lodi a lui rivolte, per aver saputo io cogliere l'aspetto intimo del suo modo di essere.

Ma il compito che oggi specificamente mi compete è quello di presentare il volume attuale, che viene completando la raccolta degli scritti giuridici minori di Albanese, iniziata con i due volumi già ricordati del 1991. Si tratta di tutta la successiva produzione scientifica di Albanese, costituita da 70 studi e 3 recensioni, precedute da altre due che erano sfuggite nella precedente raccolta.

Si riscontrano in tali ultimi studi ovviamente gli stessi inestimabili pregi della sua antecedente produzione, ma oserei dire presentandosi qui ancor più raffinata, concentrata come essa è, per ogni singolo studio, su argomenti per lo più particolari, approfonditi nei dettagli pur minimi, venendo a configurare come altrettanti preziosi cammei a sé stanti, peraltro incastonati sullo sfondo di una

vastissima cultura di base dalla quale essi traggono risalto. Ciò vale soprattutto per quelli attinenti all'età arcaica, permeata di elementi religioso-sacrali che confluiscono nell'organizzazione della società cittadina, come appare risalire all'epoca regia e ancora risulta dall'opera legislativa dei decemviri: temi questi ai quali Albanese, che già vi si era cimentato sin dai suoi primi scritti in materia ereditaria, si era andato vieppiù dedicando, con particolare passione, nell'attingere ad ogni fonte possibile di conoscenza, essenzialmente letteraria, analizzata nella tradizione manoscritta e passata al vaglio di raffinata critica linguistica e filologica, con sguardo sempre attento agli aspetti giuridici, istituzionali e normativi, che se ne possano ricavare.

Spesso lo spunto per la singola ricerca è dato dalla lettura di uno o alcuni testi, dalla cui interpretazione essa parte, o da ultime prese di posizione dottrinarie, che ne sollecitano l'avvio. Non vi si enunciano impostazioni programmatiche né vi si danno per acquisite soluzioni di problemi generali, quali ad esempio, trattandosi di XII Tavole, il modo di collocazione palinogenetica delle singole norme o il rapporto delle stesse con la legislazione solonica, ma ci si attiene costantemente al dato testuale sulla sola base del quale ragionare, pervenendo a risultati ben spesso originali e altamente plausibili, anche quando essi sono presentati con estremo scrupolo come meramente congetturali.

Non ritengo peraltro sia possibile render conto del valore degli ultimi apporti arrecati alla scienza, non solo romanistica, da Albanese, senza entrare *in medias res* riferendo, sia pure sinteticamente e solo parzialmente, il contenuto del suo pensiero.

3. - Essenzialmente dedicati alla religione romana ed al *ius sacrum* di età arcaica sono tredici studi, a partire da quello sui *fratres Arvales*, risalente secondo la tradizione a Romolo e nella persistenza della cui dignità sacrale anche a seguito di *exilium* o di *captivitas* Albanese scorge i segni della loro risalenza, con più generici argomenti già sostenuta dal De Francisci, ad organizzazione politica precittadina, nonché da quello sul *sacer esto*, sanzione prevista sin da antiche leggi regie e consistente nell'abbandono del colpevole di illecito sacrale alla punizione della divinità offesa cui egli ormai appartiene, sacertà che sarebbe anche riscontrabile, secondo una legge di Numa, a carico di chi *alinta faxit*, cioè fece altrimenti che arando i campi, nell'alterare le pietre di confine tra fondi. In altra legge di Numa per *paelex* si dovrebbe intendere, a causa di svista di amanuense del testo festino, non colei che *nubebat* bensì *succumbebat* a uomo sposato, non cioè una seconda moglie ma una concubina. Mentre a falso di età augustea sarebbe dovuta l'attribuzione a legge di Numa, comparente in testo festino, dei caratteri propri degli *optima spolia*, o ricche spoglie belliche sottratte a *dux* nemico ucciso e offerte a Giove in base a preventiva dedicazione votiva secondo quanto si ricaverebbe da altra testimonianza festina richiamantesi a Varrone. Un illecito sacrale risalente a leggi regie e non più noto alle XII Tavole consisterebbe poi nella mancata purificazione della *familia*, e della relativa casa, del morto che le ha rese entrambe *funestae*, da compiersi secondo un rito complesso (*exverriae*), che Albanese minutamente descrive, da parte dell'erede (detto pertanto *everriator*). In base ad attenta analisi di tutte le fonti che trattano o si è supposto trattare di *ius Papirianum* Egli perviene infine a ritenere che l'opera indicata come tale da Macrobio non si riferisse a quella antica raccolta di *leges regiae* bensì a trattazione anonima di problemi sacrali a commento delle medesime.

Molto importante è quindi la considerazione della rilevanza pure dell'interno volere, al di là della esatta pronuncia dei *verba*, nella effettuazione di antichi riti negoziali e processuali, che Albanese ricava da pronunce sacrali dell'augure il quale afferma la propria consapevolezza di dichiarazione (*me sentio dixisse*) affermata in sede di delimitazione di un *templum* per l'osservazione della volontà divina, e rispettivamente del *pater patratus* che in sede di conclusione del *foedus* tra Romani ed Albani dichiara di aver recitato, oltretutto integralmente, anche senza dolo, ed essere state comprese nel modo più esatto da controparte, le clausole scritte di detto trattato. Circa l'identità del *pater patratus*, Egli vede in *patratus*, anziché il genitivo di un sostantivo indicante il collegio dei *patres*, come vorrebbe Magdelain, un participio perfetto del verbo *patrare* con valore aggettivale a qualificare un *pater* costituito come tale, da un appartenente al collegio dei Feziali a sua volta investito dal *rex*, in vista della conclusione di un *foedus*, nella specie di quello tra Romani e Albani. Più dettagliatamente Albanese in successivi studi analizza minuziosamente, sulla scorta di tutti i testi in ordine ad esso richiamabili, ogni aspetto del rito del feziale

o *pater patratus*, solennemente investito (*legatus*) dal *rex*, previo *augurium* che ne evidenzia il carattere sacrale, a *nuntius* del *populus Romanus* per formulare la richiesta (a *rem repetere*) rafforzata da *iusiurandum* che ne convalida la buona fede e il giusto fondamento, e seguita, ove lo straniero non vi ottemperi entro un dato termine, da chiamata degli dei a testimonianza e dal ritorno in patria per consultare, tramite il *rex*, i senatori su quanto si debba fare ed eventualmente *indicare facereque bellum*: il che sarà attuato ancora dal feziale tornato ai confini, tramite il lancio, preceduto da dichiarazione solenne, dell'*hasta sanguinea* dal valore simbolico implicante l'instaurazione dello stato di guerra. E ancora con riferimento al *foedus* tra Romani e Albani Egli si sofferma sulla nomina del *pater patratus* per porre in essere un *iusiurandum* a confermare con valore religioso (*sancire*) il *foedus*, dietro recitazione rituale delle clausole ad esso relative e con impegno solenne a non violarle pena la punizione di Giove. Il *foedus*, richiamantesi alla *fides* nelle relazioni tra i popoli, risulterebbe costituito tra di essi con corrispettivi atti autonomi aventi valenza profana e sacrale, ben diversamente dalla *pax* pattuita e suggellata con *sponsio* da singoli magistrati o notabili che non comporta una *obligatio* fondata su rito giuridico-sacrale del popolo romano ancorché ne coinvolga la *religio*.

Altri riti religiosi sono presi in considerazione da Albanese anzitutto in ordine a quanto disposto da un decreto pontificale per il caso di *civis* ucciso in nave e gettato in mare, circa l'imposizione all'erede di sacrificio non espiatorio da effettuarsi ogni anno in sostituzione del culto della tomba, e di altro singolo sacrificio a titolo espiatorio dell'avvenuta uccisione, non previsto invece per il caso di morte accidentale in mare. E in secondo luogo, con una documentazione ricchissima di fonti, in riferimento al rito (*ius*) della *confarreatio* (in antico *far* o *farreum*), così qualificata forse non tanto, come direbbe Gaio, per avvenire essa tramite sacrificio a Giove di un pane di farro, quanto tramite aspersione dei nubenti (perciò designati *farreati*) con *mola salsa* (o *casta*) costituita da un miscuglio liquido di spighe di farro macinate con sale, preparato da Vestali e utilizzato in numerosi riti sacrali.

4. - A disposizioni delle XII Tavole fanno riferimento altri ben venti studi, ai quali *ratione materiae* se ne possono aggregare ulteriori tre, pur essendo ovvio che lo stesso minimo comun denominatore costituito dal richiamo a norme decemvirali dei singoli studi ne raccoglie il riferimento alle più svariate materie, a loro volta non sempre separabili l'una dall'altra.

In via preliminare, Albanese sostiene la genuinità del commento gaiano alle XII Tavole, specie quanto a ritenere necessario inizio della *interpretatio* di quelle leggi il risalire al passato delle origini di Roma, considerando l'osservazione di Gaio che il *principium* è *potissima pars cuiuscumque rei* riferibile da lui anche alle origini dell'*interpretatio* oggetto della sua trattazione la quale a sua volta, partendo dal testo delle XII Tavole, si sarebbe estesa al diritto vigente ad esse ricollegato. Di alcuni termini e fenomeni solo menzionati in frammenti del commento medesimo afferma poi la possibile risalenza ad altrettanti precetti decemvirali. Come sostiene la risalenza, in ordine a quello specifico concernente l'uccisione dei bimbi deformi, dei termini usati da Cicerone di *puer* (quale neonato), *insignis* o *insignitus* (quale segnato da deformità fisica) e *cito necatus* (in emendazione di *legatus*). Rifiuta invece la congettura, di recente ripresa, per cui il calendario di Numa sarebbe stato inserito nelle XII Tavole, stanti la sinteticità incisiva e quasi sacrale delle stesse e la mancanza di notizie al riguardo nei testi relativi alla successiva pubblicazione dei *dies fasti* ad opera di Gneo Flavio. Mentre riafferma, contro diverse opinioni, l'origine decemvirale della testimonianza liviana circa la statuizione secondo cui *quodcumque postremum populus iussisset id ius* (o *ius ratumque*) *esset*, intesa quale regolatrice del rapporto tra due leggi comiziali normative susseguentisi nel tempo sulla stessa materia.

Circa il processo privato, Albanese interpreta anzitutto il decemvirale *rem ubi pacunt orato* nel senso che quando o se (intendendo quindi l'*ubi* con valore temporale sostanzialmente condizionante) le parti si accordano (*pacunt*) sulla questione oggetto del contendere, l'organo di giurisdizione formalmente proclami (*orato*) la situazione controversa come pattuita tra i litiganti. Ritiene poi che il *vindex* (in quanto garante che si sostituisce al convenuto *vocatus in ius*) del *classicus adsiduusque* debba essere anch'egli tale nel senso di iscritto all'unica *classis* dell'originario ordinamento serviano come cittadino delle antiche tribù urbane, mentre chiunque avrebbe potuto allora essere *vindex* del *proletarius*, quale iscritto ormai egli pure come cittadino *infra classem* nelle prime tribù rustiche; laddove altra norma decemvirale sul *vindex* dell'esposto a *manus iniectio* avrebbe stabilito che egli fosse *locuples*, originario sinonimo di *adsiduus*, così

qualificato sul piano socio-economico più che non su quello strettamente patrimoniale come sarebbe invece nell'editto pretorio ispirantesi a entrambe le predette disposizioni decemvirali nel richiedere per il *vindex* dell'in *ius vocatus* un *locuples pro qualitate rei*. Circa i tempi di durata del processo, sulla base di attenta esegesi di un brano di Macrobio che riporta un'antica *suasio* oratoria relativa a *lex Fannia* del 161 a. C. e da Albanese ritenuto riferirsi ad un processo di *legis actio* ove il limite giornaliero temporale per svolgere attività di giudici risulterebbe previsto soltanto al tramonto del sole e non al *meridies*, nonché della notizia di Plinio secondo cui nella redazione originaria delle XII Tavole non si sarebbe fatta menzione del *meridies* come termine per la preliminare perorazione della causa da ambo le parti, oltre il quale la lite sarebbe stata aggiudicata all'unica presente, siffatta presunzione, variamente ripresa nelle fonti, è valutata da Albanese tarda aggiunta al testo decemvirale, dovuta al crescente impegno giudiziario dei pretori che avrebbe importato la necessità di razionalizzare i tempi dei processi privati. Inoltre, secondo lui, per la indicazione del tramonto del sole quale ultimo momento utile allo svolgimento di attività giudiziale (o *suprema tempestas*) in detti processi, sarebbe preferibile la versione risultante da Gellio di *sol* (anziché *solis*) *occasus* (participio perfetto quindi e non sostantivo): col successivo plebiscito Pletorio, che nell'assegnare due littori al *praetor urbanus* esercitante la giurisdizione *inter cives* si sarebbe riferito all'unico pretore creato nel 367 a. C. cui nel 241 si sarebbe venuto a contrapporre il *praetor peregrinus*, al termine decemvirale del tramonto del sole si sarebbe aggiunto quello successivo di cui il pretore avesse ordinato la proclamazione al popolo in *comitio*. Quanto alla indicazione decemvirale circa cause di *diffissio diei* o rinvio dell'udienza ad altro giorno, risultanti dalle fonti, del *morbus soticus* del giudice o dei litiganti, nonché del *dies status cum hoste* quale giorno già stabilito per lo svolgimento di processo con uno straniero, Albanese ne trova conferma nel confronto con l'elencazione delle cause giustificative di ritardo, incluse da altre fonti nell'antico giuramento militare, ove però è parola di *status conductusve dies cum hoste*, formulazione che Egli ritiene risultasse anche nelle XII Tavole con riferimento al giorno non solo stabilito ma anche intimato, o rispettivamente elencate nel regime processuale disposto dalla *lex Ursonensis*, ove manca peraltro, in quanto ormai non più attuale, il richiamo allo *status dies cum hoste*.

Relativamente all'ambito negoziale, in critica a talune opinioni recenti, Albanese riconosce nel versetto decemvirale *cum nexum faciet mancipiumque uti lingua nuncupasset ita ius esto* l'attribuzione di situazioni stabili tramite pronunce orali solenni (*nuncupationes*), predisposte dalla giurisprudenza pontificale, da effettuarsi in sede di *gesta per aes et libram*, compiuti cioè col rito della pesatura di bronzo sulla bilancia, originariamente distinguendosi il *nexum*, quale assoggettamento in regime particolare di debitore a creditore, dal *mancipium*, quale atto dispositivo di persone o cose o anche dell'intera *familia* a titolo ereditario: alla successiva identificazione dei due termini conseguente alla scomparsa del *nexum* sarebbe succeduta tra III e II secolo a. C. da parte di Manio Manilio seguito da Elio Gallo, con intento scientifico definitorio di concetti giuridici, la considerazione del *nexum* come categoria generale dei *gesta per aes et libram*, mentre tra II e I secolo Publio (o Quinto) Mucio avrebbe riferito il termine alla *mancipatio familiae* contenente legati obbligatori e Cicerone lo avrebbe considerato artificialmente indicativo di atti librali senza denominazione specifica, ivi contraddittoriamente ricomprendendo le residue applicazioni comportanti liberazione da vincolo (*nexu liberatio*). Esamina quindi a parte le fonti in cui compare l'espressione *nuncupata pecunia*, in diverse accezioni, ma specificamente con riferimento ad indicazioni nominative contenute nelle *nuncupationes* effettuate in sede di atti librali, ove *pecunia* potrebbe allora essere stato termine presente nel versetto decemvirale relativo, col valore generale di ogni oggetto di *lingua nuncupare* suscettibile di *mancipatio*, da designarsi con *nomina propria* e *certa* da parte del *dans* e con estensione ad eventuali difetti degli oggetti formalmente elencati: tale locuzione decemvirale si sarebbe poi persa, sostituendosi *lingua nuncupare* con *concipere verba*, e *pecunia* con *res mancipi* e *nec mancipi*. Da testi ciceroniani rileva inoltre l'esistenza di *nuncupationes*, o dichiarazioni orali in antico solenni, del *mancipio dans* (probabilmente in origine del *mancipio accipiens*) dei vizi della cosa mancipata, la mancanza delle quali (detta *infittatio* con termine da ritenersi risalire alle XII Tavole) importava una pena nel doppio. Circa il versetto relativo alla facoltà di disporre *mortis causa* riferito in fonti diverse nella forma *uti legasset suae rei* ovvero *super familia pecuniaque* (o *pecuniave*) *sua*, ovvero ancora *super pecunia tutelave suae rei* (o *pecuniae tutelaeve suae*), *ita ius esto*, Albanese congetture, in base a dettagliata e argomentatissima esegesi, che esso originariamente parlasse di legare con valore di *legem dicere* o solennemente disporre a

voce, in merito da un lato, in favore di terzi e nel contesto di testamento fatto avanti il comizio o l'esercito schierato, a *pecunia*, intesa come denaro e beni mobili, e d'altro lato, con riferimento alla *mancipatio familiae*, a *tutela suae rei* quale custodia e destinazione dopo morte del proprio intero complesso ereditario: si sarebbe sempre trattato di riconoscimento legislativo di dichiarazioni negoziali tipiche, predisposte dalla giurisprudenza pontificale. In ordine in particolare al formulario, riportato da Gaio, della *mancipatio familiae*, alla iniziale dichiarazione, da parte del *familiae emptor*, dell'attuale suo potere su *familia pecuniaque* del *mancipio dans* per mandato del secondo e in custodia del primo, si sarebbe solo successivamente aggiunta la limitazione di detto potere allo scopo di poter effettuare testamento tramite solenne formula verbale (*lex*) rivolta al popolo (quindi *publica*) rappresentato da cinque testimoni.

Restano studi dedicati da Albanese alle più disparate disposizioni decemvirali. Egli confuta la tesi secondo cui non sarebbe decemvirale la prescrizione del *trinoctio abesse* o usurpare, quale allontanarsi dalla casa del marito ovvero prendere possesso di se stessa da parte della moglie, per tre notti consecutive, richiesto al fine di impedire la sottoposizione di lei alla *manus* del marito: si tratterebbe di norma ancora più risalente, come sarebbe confermato dalla arcaicità della prescrizione pontificale per il *flamen Dialis* di non trascorrere tre notti consecutive fuori dal suo letto sacro. Ritiene decemvirali le parole, riferite in due testi di Cicerone, *usus auctoritas fundi*, intese quale asindeto, *biennium* richiesto ai fini dell'uno e dell'altra, e *ceterae res (omnes)* il cui *usus* è annuale: *usus* (come poi *usucapio*) indicherebbe l'acquisto di situazione potestativa tramite suo esercizio di fatto più che non l'esercizio stesso, biennale per i fondi e annuale per le altre cose; *auctoritas* (come nell'espressione egualmente decemvirale, di eterno perdurare dell'*auctoritas* rispetto allo straniero o di cosa rubata, per l'impossibilità di *usus* in tali casi) indicherebbe il dovere del *mancipio dans* di rafforzare (*augere*), in qualità di suo *actor*, la situazione processuale dell'*accipiens* nei confronti di terzi rivendicanti la cosa mancipata e corrispondentemente il diritto di questi di esigere la prestazione dell'*auctoritas*, sino a compimento del tempo richiesto per l'*usus*. Dall'insieme dei testi richiamanti l'esistenza di versetto decemvirale in tema di *aqua pluvia nocens* ricava che esso abbia previsto, per detta ipotesi, la *postulatio* (o *datio*) di *arbiter* col compito di contenere (*arvare*) l'*aqua* stessa, quale caso di applicazione della *legis actio per arbitri postulationem*. In ordine alla norma decemvirale, riferita da Gaio, che autorizzerebbe i sodales di singolo *collegium* a *pactionem quam velint sibi ferre*, ipotizza che l'originale gaiano parlasse di *condicionem* (o meglio *pacione condicionem*) *sibi ferre*, nel senso di libera determinabilità, per accordo reciproco tra i *sodales*, di regole generali circa il funzionamento e l'attività del sodalizio, purché non in contrasto con *lex publica*. Precisa, riguardo a taluni limiti decemvirali al lusso dei funerali, che al divieto di usare legna tagliata e levigata per la pira forse si affiancava quello di aspergere la stessa con vino, in connessione a legge di Numa, e che al modello di leggi di Solone appaiono ispirati i divieti di abbigliamento del cadavere con più di tre vesti nonché di autolesioni e grida di dolore muliebri. Ritiene infine individuabili in base alle fonti tre diversi illeciti, strettamente affini, posti in essere tramite *carmina* o formulari ritmici con specifica connotazione magica negativa e contraddistinti come *incantare*, *excantare*, *occentare*, che sarebbero stati contenuti in tre distinti precetti decemvirali probabilmente tra di loro contigui: si tratterebbe rispettivamente di indirizzare contro taluno siffatti *carmina* (*malum carmen incantare*), di effettuare pratiche similari indirizzate a trasportare frutti del suolo altrui sul proprio (*alienas fruges excantare*, comportamento questo vicino a quello consistente nell' *alienam segetem pellicere* o procacciarsi fraudolentemente l'acquisto di raccolti altrui), nonché ulteriori pratiche forse esecratorie non meglio identificabili (indicate come *carmen occentare*), sanzionate tutte con pena capitale. In connessione tratta altresì dei *carmina convivialia*, o composizioni ritmiche recitate con accompagnamento di musica di solito in occasione di banchetti e a carattere celebrativo, secondo Catone, come riferisce Gellio, già in uso corrente *apud maiores* ancorché originariamente non molto apprezzati risalendo ad antico *mos* l'appellativo di vagabondo (*crassator* o *grassator*) dato a chi li recitava: a parte si sofferma, confrontando notizie di Livio e di Festo, su di un *carmen* composto da Livio Andronico e recitato nel 217 a. C. con Annibale alle porte di Roma, presumibilmente quindi per esorcizzare presagi negativi anziché a scopo celebrativo, cui fece seguito la concessione in base a *lex publica* ad Andronico della facoltà di utilizzare il tempio di Minerva sull'Aventino per riunioni di scribi (qui nel senso di compositori di *carmina*) e attori (o recitatori dei medesimi).

5. - Degli ultimi studi non concernenti le XII Tavole, nove riguardano argomenti essenzialmente di diritto pubblico. In uno, per valutare il diverso significato di termini, considerati sinonimi in un testo festino, relativi a categorie di militari, sono analizzate tutte le fonti ad esse relative, alla luce di una approfondita conoscenza delle strutture militari, dall'antico esercito serviano alla successiva legione manipolare: rispettivamente *adscripticii* o *adscriptivi*, *accensi* probabilmente derivati dagli antichi *accensi velati* mentre *velati* non apparirebbe mai designazione autonoma, *ferentarii* e *rorarii*. Di *sex suffragia* tratta altro studio, a partire dalle tre centurie romulee di cavalieri, rispettivamente *Ramnes Tities* e *Luceres*, di un contingente complessivo che sarebbe passato progressivamente da 300 uomini a 600 e poi a 1800, finché Servio Tullio avrebbe portato da tre a diciotto il numero delle centurie tra le quali sei, costituenti i *sex suffragia*, avrebbero conservato il nome tradizionale antico delle prime tre, raddoppiate ma con minore rilievo pratico nell'ambito del comizio centuriato perché chiamate a votare, in quanto di censo minore ancorché forse solo costituite da patrizi, dopo la prima classe di *pedites* cui erano aggregate le altre dodici centurie di *equites*. Un terzo studio esamina il testo di Livio circa i primi due consoli Bruto e Collatino, che ivi si dicono creati *comitiis centuriatis*, espressione cui si dovrebbe aggiungere un originario *habitis* caduto nel manoscritto, ove per *creatio* ad opera del *praefectus urbis* Lucrezio, nominato da Tarquinio, si intenderebbe la proclamazione del voto elettorale dei comizi, e non la diretta nomina dei consoli ad opera dell'*interrex* Lucrezio, come di recente sostenuto. In ordine alla clausola legislativa riferita da Probo con la quale si nega validità, in quanto attinente alla sfera del *sacrum* e *sanctum*, alla relativa *rogatio* magistratuale, contro altra recente opinione Albanese la ritiene originariamente relativa, in età repubblicana antica, solo alle *leges* e non ai *plebiscita*, venendo a sancire la nullità di *rogatio* su ciò che è *sacrosanctum* nella sfera delle istituzioni plebee perché sancito da *iusiurandum* e accordandosi così a queste un primo riconoscimento da parte della *civitas*. Sul famoso testo giuliano del Digesto ove si conserva il richiamo al *iudicium* o *voluntas populi* come essenziale per la vincolatività di una *lex* e ivi ammessa la sostanziale genuinità della sua tacita abrogazione per desuetudine, Albanese nega che a quest'ultimo proposito sia da attribuirsi a interpolazione giustiniana il richiamo ad abrogazione che avviene invece *suffragio legislatoris*.

Ulteriori tre studi concernono la censura. Nel primo si analizzano per la prima volta dettagliatamente due brani riferiti da Varrone a *ensoriae tabulae*, documenti ufficiali contenenti prescrizioni regolatrici l'attività censoria: nell'uno sono descritti i riti che attengono alla convocazione del popolo da parte di un solo censore, costituiti da preliminare *auspicium in templo*, subito seguito da ordine solenne all'araldo di convocazione, iniziata da invocazione propiziatrice nella forma tradizionale dell'*augurium* e da effettuarsi prima ancora *in templo* e poi attorno alle mura della città, con purificazione finale dei censori e loro scribi alla luce dell'alba; nell'altro è fatto invece specifico riferimento al rito di chiusura del lustrum censorio. Nel secondo studio sono presi in considerazione due precetti sui censori riferiti in testi di Cicerone, sottoposti da Albanese ad accurata esegesi non priva di congetture sulla loro tradizione manoscritta: l'uno relativo al compito censorio di *custodire fidem legum* nel senso di assicurare ai cittadini la garanzia della esatta formulazione delle leggi quali depositate nell'erario; l'altro all'obbligo dei magistrati usciti di carica di riferire il proprio operato ai censori, cui spetterebbe il compito di giudicarlo in sede di *regimen morum*, senza preclusione di eventuali giudizi criminali previsti da legge dietro pubblica accusa. Nel terzo sono minutamente vagliati i precisi argomenti tecnici con i quali, secondo Livio, il tribuno della plebe Publio Sempronio Sofo, identificabile coll'ottimo giurista Sempronio secondo Gaio pubblicamente insignito della qualifica di *sofón*, avrebbe contestato la pretesa del censore del 312 a. C. Appio Claudio di conservare la censura dopo la scadenza del termine di 18 mesi stabilito nel 484 dalla *lex Aemilia*, sia col negare che questa legge fosse stata abrogata dalla delibera con cui senza indicazione di termine Appio era stato eletto censore non costituendo essa *iussum* ai sensi della norma decemvirale circa la validità dell'ultimo deliberato rispetto a precedente, sia col richiamarsi alla norma consuetudinaria, mai prima di allora derogata, della necessaria elezione, e quindi contemporanea esistenza, di due censori, mentre il collega di Appio già si era dimesso dalla censura.

Da ultimo verte in tema di repressione dei Bacchanali lo studio in cui Albanese, alla luce di recente pubblicazione, riprende appunti, da lui raccolti nel tempo, sul racconto liviano utilizzabile in sede di interpretazione dell'epigrafe che reca un editto indirizzato dai consoli ad autorità locali in base al senatoconsulto *de Bacchanalibus* che ne imponeva l'emissione in via generale: Egli congettura trattarsi

solo della parte centrale dell'editto, contenente alla lettera singole prescrizioni senatorie seguite dal sunto, operato dai consoli stessi, di altre e chiuso da loro ordine ai magistrati locali di portare a conoscenza popolare quanto precede, riferendo la previsione di pena di morte deliberata dal senato per i violatori di quanto sancito, di esporre il tutto in tavole bronzee e di eliminare quanto fosse disposto per effettuare bacchanali salvoché presentasse apprezzabili elementi sacrali, forse indicati nella parte perduta dell'iscrizione.

6. - Altri quattordici studi ruotano genericamente attorno alle parti e alle fonti del *ius*, con più specifico riguardo al diritto privato, ed ai suoi contenuti. Sono anzitutto messi a confronto due testi, della *Reth. ad Herennium* e del *De inv.* ciceroniano, in merito al rapporto tra *pactum* e *iudicatum*: nel primo essi sono considerati *partes* del *ius* accanto alla *consuetudo*, l'uno relativo a patti riconosciuti da legge o dal pretore e l'altro a sentenze (di giudici) e decreti (di magistrati), forse riferentesi ad una antica assimilazione tra *ius dicere* e *iudicare*; nel secondo invece come sottopartizioni di un *ius* che consta per *consuetudo*, l'uno basato sulla convinzione della sua *iustitia* da parte dei paciscenti e l'altro specificamente limitato a sentenze (di giudici privati). Quanto alle uniche definizioni di *mos* riportate nelle fonti, le due risalenti a Varrone, nel considerare il *mos* quale *iudicium animi* cui si conforma la *consuetudo* come prassi, e rispettivamente quale *consensus* dei consociati che tramite inveterata osservanza crea *consuetudo* normativa, non avrebbero particolare valore tecnico-giuridico, diversamente da quella di Festo che riconoscerebbe al *mos* come *institutum patrium* portata normativa affermatasi a fondamento della *civitas* con risalenza agli antichi *patres*, ove costituirebbe successiva aggiunta di età imperiale il rilievo dato alla memoria del passato ed alla limitazione alla sfera religiosa. In critica a Mommsen, sull'operetta di Valerio Probo dedicata a *notae iuris* quali sigle o altre abbreviazioni o espressioni, in particolare quanto all'ipotesi che questi abbia utilizzato la registrazione in sigle nei libri pontificali di formulari di *legis actiones* risalenti all'antica raccolta elaborata da Gneo Flavio, Albanese ritiene più probabile che Probo abbia ricavato le sigle da opere di giuristi, in esse utilizzate per espressioni già precedentemente ivi riportate per esteso. Circa i libri *iuris civilis* di Aulo Ofilio, che Ulpiano cita come *libri iuris partiti* e Pomponio come numerosi libri *de iure civili qui omnem partem operis fundarent*, i quali cioè avrebbero costituito valido fondamento per tutte le parti dell'*opus*, Albanese qui intende per *opus* lo stesso *ius civile*, in base ad analoga espressione usata da Pomponio, a proposito di libri di *Tuberone utriusque operis*, con riferimento a *ius publicum* e rispettivamente *privatum*. Sul fondamento di lettura critica di due passi ciceroniani Albanese coglie in uno l'auspicio astratto della redazione di una trattazione scientificamente organizzata come *ars*, sulla base della elaborazione sistematica in *genera* e rispettive *partes* (o *species*) dei fenomeni del *ius* tradotti in categorie logiche rigorosamente definite, e nell'altro l'esaltazione della attività pratica di *ars iuris*, svolta da Servio Sulpicio tramite sistemazione in *genera* e *species*, *definitiones*, *interpretationes* di oscurità, individuazione e superamento di ambiguità, elaborazione di *regulae*, mentre il più risalente programma teorico di Cicerone di redigere ad *artem* tutto il *ius civile* sarebbe stato forse raccolto solo dopo di lui dall'autore di un'opera che potrebbe aver costituito un precedente delle Istituzioni giuridiche. Quanto al *ius honorarium* Albanese sostiene che il plebiscito Cornelio del 67 a. C. ha stabilito l'obbligo dei pretori di non discostarsi nel corso dell'anno di carica nell'esercizio della loro giurisdizione da quanto proposto nell'editto che avevano il dovere di emanare all'inizio dell'anno stesso, nonché in eventuali editti giurisdizionali, pertanto anch'essi perpetui, pubblicati in corso d'anno; ribadisce poi la risalenza già al principio del II secolo a. C. della prassi di un editto perpetuo tralattizio da pretore a pretore; ritiene infine che l'editto di data incerta *quod quisque suis* abbia introdotto un'azione esperibile da chiunque per una somma fissa contro il pretore che avesse corrotto il proprio editto perpetuo. Sul *ius respondendi ex auctoritate principis* Albanese si è pronunciato in due studi, nell'uno ritenendo, con l'ipotizzare un errore di copista in una frase di Pomponio, che l'imperatore Adriano, di contro ad una prassi instauratasi a partire da Augusto, abbia disposto doversi (anziché solersi) concedere, e non più essere richiesta dai giuristi, la sua concessione; congetturando nell'altro che Gaio, con l'indicare tra gli elementi costitutivi dei *iura populi Romani* le *sententiae et opiniones eorum quibus permissum est iura condere* si riferisse in generale all'attività creativa dei giuristi tramite *interpretatio*, e non - come si ricaverebbe dal corrispondente brano delle Istituzioni giustiniane - a quella di consulenza specifica svolta *ex auctoritate principis* con valore

vincolante per i giudici consolidato da rescritti di Adriano, sulla base quindi di un *permissum* più ampiamente costituito dal comune riconoscimento della qualità di giureconsulto eventualmente confermata dalla chiamata a far parte del *consilium principis*.

Passando a particolari aspetti di regime, soprattutto da due testi di Varrone e Gellio in tema di *sponsalia* Albanese ricava la rilevanza della volontà di effettuare il formale *spondere* in relazione al reciproco intrecciarsi di *sponsio* del *pater* di dare la figlia in moglie e rispettivamente di *sponsio* del futuro marito o del di lui *pater* di riceverla, ove entrambe le *sponsiones*, e correlative *stipulationes*, potevano alternativamente prevedere in vario modo il pagamento di somme di denaro, mentre con *sponsus*, oltre al complessivo negozio, si indicava pure il futuro marito in quanto oggetto più o meno diretto della promessa del suo *pater* o di lui stesso, e con *sponsa* anche la *pecunia*, oltreché la donna, entrambe alternativamente promesse, con sottoposizione in ogni caso di eventuali inadempienze a *aestimatio* in sede di giurisdizione civile come di giudizio censorio. In studio a parte ritiene che, nel contesto del procedimento che conduce alle nozze, il *conventum* ed il *convenire* della donna, dei quali è menzione in testi letterari, facciano riferimento ad un primo incontro dei futuri sposi, antecedente il *pactum* preliminare alle formali *sponsiones*. Di fronte poi a recentissime prese di posizione tra di loro divergenti, vede la *coemptio* come atto col quale la donna, che è detta nelle fonti *coemptionem facere*, risulta soggetto del *convenire in manum* dell'uomo, ma al contempo è fatta oggetto di *mancipatio* con cui è *accepta* da lui, *matrimonii* o *fiduciae causa* in regimi particolari rispondenti a formulari appositi: non gli paiono invece ipotizzabili come soggetti dell'atto il tutore della donna *sui iuris* o il titolare di potere sulla donna libera *alieni iuris*, dei quali pure è probabile fosse richiesta la presenza; né accettabile la ricostruzione della *coemptio* come compravendita mutua tra uomo e donna, ancorché possa risalire a Ulpiano, richiamato da Boezio, l'effettuazione, in uso tra nubenti, di reciproche interrogazioni formali da affiancarsi all'atto librato. Ad altro proposito Albanese ritiene da intendersi come accordo, patto o convenzione tra di loro la *convenientia* sulla base della quale Siculo Flacco ricorda avvenire la collocazione dei segni di confine, con relativo rito sacrificale da parte di tutti i titolari dei fondi limitrofi: si tratterebbe di termine particolare, usato in questa accezione a indicare un fenomeno di volontà concorde come elemento di fatto probatorio in sede di accertamento giudiziale dei confini fondiari. Ribadisce inoltre con nuovi argomenti la sua ipotesi che la *definitio* labeoniana di *actum gestum contractum* fosse enunciata a proposito di una menzione edittale del *ius domum revocandi*, di contro alla recente tesi di Bretonne che la ricolleggerebbe a disposizioni edittali sulla *restitutio in integrum*, collocate in allora a ridosso dell'*edictum de pactis*: aggiunge che quel *ius* deve essere riconosciuto *causa cognita* dal pretore stesso, il che farebbe supporre trattarsi di *causa cognita* edittalmente prevista dietro impegno di *vadimonium in iudicio sistere* nel giorno da lui fissato. A sua volta, correggendo l'opinione sostenuta in due recenti studi, per cui il sequestratario non sarebbe mai stato considerato possessore *ad interdicta*, sostiene che ciò sarebbe eccezionalmente avvenuto nel caso particolare di sequestro effettuato con rinuncia al possesso della cosa, che ne è oggetto, da parte dei sequestranti, ai fini sia del decorso dell'usucapione sia della spettanza di tutela interdittale.

7. - Più specificamente attinenti al processo privato sono ulteriori sei studi. Nell'ambito di *legis actio sacramento in rem* Albanese ritiene, contro una recente opinione, che il *mancipio accipiens*, convenuto da un terzo rivendicante la cosa mancipata, potesse costringere a comparire *in ius*, tramite formale *vocatio*, il *mancipio dans* affinché si prestasse come *auctor* a rafforzare la regolarità della situazione giuridica dell'*accipiens* in ordine alla cosa, e di conseguenza il *sacramentum* di questi: la richiesta rituale dell'intervento dell'*auctor* potrebbe essere stata preceduta dalla sua *laudatio*, o menzione nominativa, da parte dell'*accipiens*, poi ripetuta rivolgendosi al *dans* convenuto *in ius*; forse anche l'*auctor* si sarebbe impegnato in una sfida a reciproci *sacramenta* con il terzo rivendicante, senza estromettere con ciò dal giudizio il *mancipio accipiens* né intervenire come parte nel processo di *legis actio* intrapreso. Circa un'antica *sententia* richiamata da Celso in un testo del Digesto, secondo Albanese essa si sarebbe riferita a ipotesi di *mancipatio* di schiavo accompagnata da rispettive *sponsiones* di effettuarne la consegna e di pagarne il prezzo, con conseguente possibilità nel valutare questo, tramite ricorso a *legis actio per arbitri postulationem*, di tener conto di quanto speso per l'alimentazione dello schiavo nelle more della sua *traditio*: Celso

avrebbe poi riferito a sua volta il parere a ipotesi di *iudicium familiae erciscundae* di buona fede. In tema di *pignoris capio* considera quindi corretta una affermazione di Gaio, intesa nel senso che il ricorso ad essa dei publicani era previsto da *lex censoria* la quale ne regolava le modalità, in relazione a legge pubblica (non decemvirale) che la avesse autorizzata (*data* e non *introducata*) per il pagamento del singolo *vectigal*. E, contro altra recente opinione, in antitesi alle *formulae* che *sua vi ac potestate constant* in quanto a fondamento proprio, ritiene che *ad legis actionem exprimuntur* quelle richiamantesi ad una *legis actio* inserita o nella *condemnatio* delle stesse, come la formula concessa al *publicanus* per il mancato pagamento di *vectigal*, con riferimento a *legis actio per pignoris capionem*, o nell'*intentio*, come ipotizzabile rispetto a quella concessa all'erede per superamento dei limiti di legato fissati dalla *lex Furia testamentaria*, con riferimento a *legis actio per manus iniectioem*. Da passi di Gellio e di Cicerone, relativi a *sponsiones* imposte dal pretore su richiesta dell'una o dell'altra parte di processo privato e sottoposte alla condizione che l'attore stipulante non sia *vir melior* del convenuto promittente o rispettivamente che questi non sia un *vir bonus*, nel presumibile intento di incidere, con pregiudiziale riconoscimento del rispettivo grado di rispettabilità delle parti, sull'applicazione della presunzione catoniana per cui, in assenza di altri elementi di valutazione, il convenuto sarebbe risultato assolto nel giudizio principale, Albanese ricava ancora motivo di rilevanti considerazioni sul successivo emergere di giustificazioni razionali in luogo di arcaiche prospettive in origine sacrali e sull'importanza assunta dalla figura tipica del bonus *vir* quale criterio civilistico di valutazione giudiziale precedente quello della *fides bona*. Contro l'opinione dominante secondo cui si sarebbe trattato di *praescriptio pro reo*, sostiene infine che l'*exceptio cuius pecuniae dies fuisset*, menzionata in un passo di Cicerone quale clausola formulare erroneamente richiesta nel caso specifico da un oratore patrocinante il convenuto, fosse in realtà una *replicatio* quale *exceptio exceptionis* che avrebbe dovuto invece richiedere l'attore per replicare ad eventuale *exceptio rei indicatae* oppostagli dal convenuto.

8. - Di vario argomento ciascuno a sé stante, non suscettibili di una qualche sia pure approssimativa classificazione quali lo sono quelli sin qui considerati, rimangono cinque studi. Esposizione limpida ed efficace, dichiaratamente espressa nel modo meno tecnico possibile, Albanese dedica alla evoluzione dai primordi di Roma all'età classica, in stretto collegamento col mutare delle condizioni socio-economiche ambientali, del riconoscimento della capacità di agire in funzione dell'età, lungo una linea che Egli rileva presentare elementi di segno opposto, talvolta in prosieguo e talaltra contemporaneamente, quali potrebbero individuarsi anche nella realtà sociale odierna dei comportamenti giovanili. In altro breve studio Egli osserva, contrariamente a quanto di recente sostenuto, che la *levitas animi* muliebre di cui parla Gaio come incostanza di intelletto e volontà non è indice di un suo distacco da precedenti concezioni della fragilità femminile sotto l'aspetto fisico, e che la esplicita contestazione gaiana della *ratio* discriminatrice della donna *sui iuris* e pubere era già sostanzialmente presente di fatto nella cultura dell'epoca. Di più ampio respiro appaiono le sottili osservazioni esegetiche avanzate, con specifica attenzione alla loro collocazione palinogenetica, su tre celebri testi rispettivamente di Giuliano, di Ulpiano rifacentesi a Pedio, e, geminato, di Paolo, in tema di interpretazione analogica o estensiva delle norme risultanti da leggi e senatoconsulti, o disposizione edittale, o *regula dei veteres*. Marginali critiche solleva poi Albanese, considerandola di per sé plausibile, alla recente congettura, basata su passi delle costituzioni *Deo auctore* e *Tanta*, secondo cui i compilatori del Digesto avrebbero utilizzato una precedente raccolta di frammenti giurisprudenziali classici, probabilmente elaborata dai commissari teodosiani in vista del completamento, poi non portato a termine, del programma legislativo di Teodosio. Partendo infine dal considerare in senso generale il giudizio come atto di valutazione e qualificazione in termini di approvazione o disapprovazione che, ponendosi al di sopra di ciò che si giudica, ha in sé, non perseguendo scopo prammatico, una sua grandezza quasi sovraumana, ma d'altra parte rischia di risolversi in atto di assoluzione o di condanna come affermazione di arbitrario potere sul prossimo, Albanese vi rapporta l'oscillazione tra attività giudiziaria ed esercizio di più ampio potere riscontrabile nella accezione tecnica del termine *iudex* nella realtà romana primitiva a designare vuoi i *consules* vuoi i decemviri legislativi vuoi, quale *iudex vindexque*, il *pontifex maximus* nella sfera sacrale e probabilmente l'antico *rex*, come nel più antico valore del *iudicare* e del *ius dicere* quale esercizio di un

potere supremo non ancora differenziato in ambito processuale, di comando militare e di potestà amministrativa, sicché la remota accezione ampia del termine *index* potrebbe riflettere l'indice del potere che sta alla radice di ogni giudizio.

9. - Il volume comprende infine 5 recensioni, delle quali le prime due, come già accennato, sono anteriori agli studi in esso raccolti, essendo sfuggite all'attenzione dei redattori della precedente silloge degli scritti giuridici minori di Albanese, edita in due volumi nel 1991. L'una, apparsa nel 1946 e costituente quindi il primo suo scritto scientifico in ordine di tempo, sottopone ad una serie di critiche anche severe le opinioni espresse dal Wieacker in un contributo di qualche anno più risalente sulle origini del sistema successorio romano, mostrando sin da allora grande cultura e capacità di valutazione su di un tema che avrebbe di lì a tre anni costituito oggetto della sua prima fondamentale pubblicazione monografica. L'altra, del 1954, alla *Introduzione allo studio storico del diritto romano* dell'Orestano, ne coglie il nucleo centrale relativo all'inscindibile connessione esistente tra scienza e storia del diritto, spingendosi anche oltre nel senso di pervenire a sostenere la totale identificazione tra diritto e storia, ove del diritto Egli afferma la storicità definendolo in chiave istituzionalistica come 'il modo di essere di una società umana in un determinato tempo, in ordine al fine supremo e generalissimo di conservazione della società stessa': concezione questa che costituì sempre l'impostazione metodologica dell'operare di Albanese quale storico del diritto e convinse lo stesso Orestano, come da altri è già stato sottolineato, a togliere l'aggettivo 'storico' dal titolo della seconda edizione della sua *Introduzione allo studio del diritto romano*.

Il limitato numero di recensioni pubblicate da Albanese successivamente al 1990 risponde forse anche alla da lui da ultimo prospettata (col dirsi con la consueta eccezionale modestia 'del tutto inetto a recensire'), propria scarsa propensione per quel genere di scritti. Di esse una esprime in attente pagine sincero apprezzamento, oltreché per le intenzioni didattiche, per la percezione generale di fondo, originale e personalissima, del diritto romano concepito nel suo complesso come un 'sistema sovranazionale' implicante fondamentali valori caratteristici universali, non disgiunti da 'un generoso impegno verso il recupero di valori etici centrali della concezione cristiana dell'uomo', in ordine ad una raccolta di studi di Catalano su origine e attualità del sistema romano in fatto di diritto e persone, tema che già aveva costituito oggetto, per l'età storica del diritto romano, della magistrale esposizione trattatistica, risalente al 1979, dello stesso Albanese. Altra più dettagliata recensione riguarda il vasto studio monografico di Valditara, specificamente dedicato alla evoluzione occorsa nella valutazione del danno aquiliano in diritto romano, le cui conclusioni Albanese, già cimentatosi sul tema nella sua seconda fondamentale monografia del 1950 di *Studi sulla lex Aquilia*, non manca di valutare come originali e coerenti, salvo esprimere perplessità in merito all'apporto in materia della giurisprudenza tardo repubblicana, compiacendosi peraltro della accuratezza esegetica dimostrata dal giovane autore recensito, in antitesi al malvezzo di quanti, con il pretesto di un superamento degli eccessi interpolazionistici, hanno finito per abbandonare ogni serrato impegno di analisi critica delle fonti. Ma particolarmente appassionata e per quanto possibile approfondita è l'ultima recensione, degna di chiudere la presente raccolta di Studi, al libro comparso postumo di André Magdelain, dal titolo *De la royauté et du droit de Romulus à Sabinus*, coinvolgente una immensa quantità di problemi di origine tra quelli ai quali si è pressoché esclusivamente dedicato negli ultimi suoi anni lo stesso Albanese, al cui quasi febbrile operare potrebbe attribuirsi il medesimo straordinario valore che Egli riconosce al libro di Magdelain anche per sembrargli esso 'caratterizzato da un'ansia di dire in breve un'infinità di cose che urgevano nella mente di chi forse avvertiva di non aver più molto tempo a disposizione'. Come al complesso di Scritti che qui ho tentato di presentare bene si addicono le caratteristiche riscontrate da Albanese nel da lui definito prezioso contributo di Magdelain ai nostri studi: ricchezza di idee e di spunti disparati, intreccio di temi diversi originale e spesso geniale, osservazioni intelligenti e suggestive, finezza di rilievi e forza di argomentazione. Alle quali potrebbero aggiungersi l'equilibrio di giudizio, la prudenza nell'avanzare congetture, il costante rifarsi a tutte le fonti utilizzabili su ogni argomento trattato, l'attenzione filologica ai testi, che permettono ad Albanese di ben spesso controbattere efficacemente affermazioni meno cautelate di studiosi pur valorosissimi come lo stesso Magdelain.

Testimonianza dell'incessante richiamarsi alle fonti da parte di Albanese è da ultimo l'incredibilmente lungo elenco di quelle citate, col quale i suoi allievi hanno meritevolmente voluto si concludesse la pubblicazione della raccolta degli ultimi scritti del loro carissimo, grande e indimenticabile Maestro, nel cui commosso ricordo come scienziato e come uomo mi sento loro profondamente unito, consolato solo dalla speranza di eterno, alla luce della Fede cui Egli si è sempre coerentemente e costantemente ispirato.